



COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO (Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Ordinanza n° 28/2020

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che la Legge n.125/2008 ha modificato l'art.54 del D.lgs.267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il M.I. con decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia sia per chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali (molti di questi ultimi muoiono di crepacuore ed altri fuggono provocando incidenti e affollano i canili);

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

PRESO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

RITENUTO necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

VISTO il D.Lgs. N. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTI gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;

VISTA la Legge n. 689/1981;

ORDINA

E' fatto divieto assoluto fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunita' varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente dai rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilita' di commercializzazione al pubblico.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.

La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981 e s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art.20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981:

Il provvedimento ha effetto immediato ed ha validita' per tutti i giorni dell'anno:

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale www.comune.portopalo.it esposta nei pubblici esercizi ed inviata a S.E. il Prefetto di Siracusa, come stabilito dall'art. 64 ° comma del D.lgs. 92/2008, convertito con la Legge n 125/2008.

D I F F I D A

chiunque dal porre in essere atti o comportamenti lesivi della presente, con l'avvertenza che in caso di trasgressione si provvederà ai sensi dell'art. 7, bis del D. Lgs. 267/2000 la cui sanzione prevista è da: €. 25,00 ad €. 500,00, pagamento in misura ridotta €. 50,00 (ex art. 16 L. 689/1981), salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

DISPONE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale- Sez. di Catania, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio On Line del Comune, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia in generale, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa alle seguenti autorità':

- a) Sig. Prefetto-Siracusa
- b) Commissariato POLSTATO - Pachino;
- c) Comando Stazione Carabinieri – Portopalo di Capo Passero;
- d) Comando Brigata Guardia di Finanza – Portopalo di Capo Passero;
- e) Comando Polizia Municipale - Sede

Dalla Residenza Municipale, li 16 Dicembre 2020



IL SINDACO
(Dott. Gaetano Montoneri)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

